Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Venerdì, 31 maggio 1935 - ANNO XIII — Numero 127

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

1935

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Mohamed Akbar Khan, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Afganistan, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

(1457)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 marzo 1935-XIII, n. 710.
Modifica delle denominazioni di due Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, col quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali;

Vista la domanda in data 10 gennaio 1935-XIII, con la quale la Confederazione suddetta chiede che siano approvate nuove denominazioni per due delle Federazioni nazionali suddette;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le denominazioni di « Federazione nazionale fascista degli editori di giornali e delle agenzie di stampa » e di « Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento » sono rispettivamente sostituite alle denominazioni indicate ai nn. 33 e 36 dell'elenco *B* annesso al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382.

In tali sensi sono conseguentemente modificati gli articoli degli statuti che riportano le denominazioni delle predette Federazioni nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1935-XIII, n. 711.
Approvazione di modifiche alle denominazioni agli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, col quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti;

Vista la domanda in data 10 gennaio 1935-XIII, con la quale la Confederazione suddetta chiede che siano approvate alcune modifiche alle denominazioni ed agli statuti delle dette Federazioni nazionali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le denominazioni delle Federazioni nazionali di cui ai nn. 13, 14, 17, 22 e 27, dell'elenco annesso al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti:

13. Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali;
14. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti zootecnici;
17. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti della alimentazione generale;
22. Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri, orologiai ed affini;
27. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti per l'agricoltura.

In tali sensi sono conseguentemente modificati gli articoli degli statuti nelle parti che riportano le denominazioni delle predette Federazioni nazionali.

Art. 2.

Sono approvate le modifiche sottoindicate agli statuti delle Federazioni nazionali, di cui ai numeri da 1 a 35 del citato elenco annesso al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384:

a) il testo del 2° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Nelle Provincie in cui le ditte associate non raggiungano il numero di cinque, non si farà luogo alla costituzione del sindacato »;

b) il testo del 1° comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Il direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 2 a 6 e dura in carica tre anni. La determinazione del numero dei membri sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato »;

c) il testo del 1° comma dell'art. 28 è sostituito, alla lettera *h*), dal seguente:

« *h*) di disporre l'ordinamento dei servizi della Federazione nominandone il direttore;

« *i*) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente ».

Art. 3.

Sono approvate le modifiche sottoindicate allo statuto della Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti:

a) il testo del 2° comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Nelle Provincie in cui le ditte associate non raggiungano il numero di cinque, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato »;

b) il testo del 1° comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Il direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 2 a 6 e dura in carica tre anni. La determinazione del numero dei membri sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato »;

c) il testo del 1° comma dell'art. 29 è sostituito, alla lettera h), dal seguente:

« h) di disporre l'ordinamento dei servizi della Federazione nominandone il direttore;

« i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente ».

Art. 4.

È approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 27 è sostituito, alle lettera h), dal seguente:

« h) di disporre l'ordinamento dei servizi della Federazione nominandone il direttore;

« i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 712.
Cambiamento della denominazione del comune di Cisterna di Roma in « Cisterna di Littoria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di modificare, in conseguenza del passaggio del comune di Cisterna di Roma dalla provincia di Roma a quella di Littoria, istituita con R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, la denominazione del Comune stesso in « Cisterna di Littoria »;

Veduti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal podestà del Comune predetto e dal commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Littoria rispettivamente con deliberazioni 11 gennaio e 16 marzo 1935;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 maggio 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Cisterna di Roma è modificata in « Cisterna di Littoria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 713.
Modificazioni all'ordinamento del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 dicembre 1921, n. 2146, con cui veniva approvato il regolamento organico del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano;

Veduto il R. decreto 22 maggio 1930-VIII, n. 809, con cui venivano apportate modifiche al regolamento suddetto;

Veduta la legge 23 giugno 1910, n. 424, riguardante i ruoli organici del personale del Reale Istituto soprindicato;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministratore dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge, con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvedimenti per le Accademie, gl'Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di adottare nuove provvidenze per assicurare il funzionamento dei servizi del Reale Istituto suddetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico delle pensioni accademiche che il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano conferisce, a norma della legge 23 giugno 1910, n. 424, ed il ruolo organico del personale dell'Istituto stesso, previsto dalla tabella annessa alla legge soprindicata con le modifiche apportate dalla tabella compresa negli allegati II e IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono soppressi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1935 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1935-36 per il conferimento delle suddette pensioni accademiche e per le retribuzioni ai due segretari del Reale Istituto lombardo, nonchè per le retribuzioni al personale d'ordine e subalterno, previsto dalle tabelle organiche di detto Istituto, sono consolidate a favore del Reale Istituto stesso in aggiunta alla ordinaria dotazione di cui gode.

Art. 3.

I membri del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano che presentemente godono della pensione accademica, continueranno a goderne, vita natural durante.

Dette pensioni, a decorrere dal 1° luglio 1935, faranno carico sul bilancio dell'Istituto e saranno erogate nella misura corrispondente all'ultimo rateo pagato sul bilancio dello Stato.

Art. 4.

I segretari del Reale Istituto lombardo presentemente in carica, continueranno a godere, sino al mantenimento dell'ufficio per il periodo di validità della nomina ad essi conferita, della retribuzione prevista dalla tabella annessa alla legge 23 giugno 1910, n. 424, al lordo delle riduzioni sancito dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Dette retribuzioni, a decorrere dal 1° luglio 1935, faranno carico sul bilancio del Reale Istituto lombardo e saranno erogate nella misura corrispondente all'ultima mensilità pagata sul bilancio dello Stato.

Art. 5.

Sono salvi i diritti quesiti dal personale di ordine e subalterno previsto dal R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, presentemente in servizio del Reale Istituto lombardo, al cui mantenimento detto Istituto provvederà attenendosi alle norme del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, predetto e successive modificazioni.

L'onere inerente al trattamento di quiescenza del personale d'ordine e subalterno presentemente in servizio è ripartito tra lo Stato ed il Reale Istituto, in relazione alla durata del servizio prestato anteriormente e posteriormente al 1° luglio 1935.

Al trattamento di quiescenza del personale assunto dopo la data suddetta provvederà il Reale Istituto ad esclusivo suo carico.

Art. 6.

E' approvato il nuovo statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 7.

E' abrogato il regolamento organico del Reale Istituto suddetto, approvato con R. decreto 11 novembre 1921, n. 2146, e modificato con R. decreto 22 maggio 1930, n. 809.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 63. — MANCINI.

Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Scopo e costituzione.

Art. 1.

Il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ha per fine di cooperare al progresso degli studi e delle loro applicazioni, e inoltre di erogare i premi da esso istituiti, o spettanti alle diverse fondazioni ad esso affidate.

Si compone di due classi:

a) classe di scienze matematiche e naturali;
b) classe di lettere e scienze morali e storiche.

La prima classe è suddivisa nelle quattro sezioni:

1) di scienze matematiche pure ed applicate;
2) di scienze fisico-chimiche;
3) di scienze naturali;
4) di scienze mediche.

La seconda classe è suddivisa nelle tre sezioni:

1) di letteratura e filologia;
2) di storia e filosofia;
3) di scienze politiche e giuridiche.

L'Istituto ha sede in Milano nel Palazzo di Brera, nei locali assegnatigli in uso dallo Stato.

Esso gode di personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, e provvede al raggiungimento dei suoi scopi con la dotazione annua dello Stato, coi contributi di altri Enti pubblici e privati e con le rendite del suo patrimonio.

Art. 2.

Ciascuna classe comprende:

membri onorari;
membri effettivi;
soci corrispondenti.

I membri onorari e quelli effettivi devono essere italiani; a soci corrispondenti possono nominarsi anche stranieri.

Ogni classe ha un proprio segretario.

Art. 3.

I membri effettivi sono cinquanta, ventisei dei quali compongono la classe di scienze matematiche e naturali e ventiquattro quelle di lettere e scienze morali e storiche.

Ciascuna sezione comprende non meno di sei e non più di otto membri effettivi, e nelle sue adunanze è presieduta dal rispettivo membro più anziano.

I soci corrispondenti non possono essere più di 200, e di essi almeno 150 saranno cittadini italiani.

I soci corrispondenti italiani e stranieri sono ripartiti nelle diverse classi a cui appartengono per modo che ciascuna sezione non comprenda un numero di corrispondenti nazionali triplo di quello dei suoi membri effettivi, nè un numero di corrispondenti stranieri superiore al terzo dei corrispondenti nazionali ad esso assegnati.

I soli membri effettivi hanno diritto di voto nelle adunanze concernenti l'amministrazione dell'Istituto e la designazione delle cariche e delle nomine dei membri e dei soci.

Art. 4.

L'Istituto ha un Consiglio di presidenza, composto del presidente, del vice-presidente e dei segretari delle due classi.

Il presidente ed il vice-presidente non possono appartenere alla stessa classe; durano in ufficio tre anni, e, ad ogni nuova nomina, il presidente viene scelto dalla classe alla quale apparteneva il vice-presidente uscente.

I due segretari, appartenenti sempre a classi diverse, durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati.
Essi disimpegnano alternativamente ogni triennio le mansioni di segretario dell'Istituto.
Il presidente, il vice-presidente e i segretari sono scelti tra i membri effettivi.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti.
Essi sono nominati annualmente dall'adunanza generale e scelti tra i membri effettivi.

Designazione e nomine.

Art. 6.

La nomina del presidente, del vice-presidente, dei membri effettivi ed onorari è fatta per Regio decreto, su designazione dell'Istituto.
La nomina dei segretari, come in genere di tutte le altre cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, è fatta dal presidente.
La nomina dei soci corrispondenti è fatta dall'Istituto con l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Le eventuali convocazioni per nomina a cariche accademiche o di nuovi membri o soci dell'Istituto si fanno una volta l'anno nel tempo che sarà stabilito dal regolamento, previsto dal successivo art. 44.

Art. 8.

Le adunanze annue generali per la designazione dei nuovi membri o soci dell'Istituto non possono essere più di due.
In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei membri effettivi.
In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Saranno designati per la nomina coloro che abbiano avuto la maggioranza dei voti, senza computare gli astenuti.
Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero dei voti favorevoli necessario per la nomina di un nuovo membro o socio, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.

Art. 9.

La designazione per la nomina del presidente è fatta in non più di due adunanze.
In prima convocazione l'adunanza è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei membri effettivi.
Sarà designato per la nomina l'accademico che abbia ottenuto almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti.
Quando nell'adunanza non si raggiunga il numero dei votanti necessario per la validità di essa, o il numero di voti favorevoli occorrenti per la designazione del nuovo presidente, l'assemblea è riconvocata in altro giorno ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Qualora anche in seconda convocazione nessun canditato ottenga i due terzi dei voti favorevoli, chi presiede l'assemblea ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il vice-presidente è nominato secondo le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo.
In seconda convocazione è tuttavia sufficiente per la designazione la maggioranza assoluta.

Art. 11.

Il presidente e i membri effettivi ed onorari devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare, il primo nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, gli altri nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula:
« Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della coltura nazionale ».
Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente s'intende decaduto dal grado.

Doveri e attribuzioni.

Art. 12.

I membri effettivi hanno il dovere di intervenire a tutte le adunanze dell'Istituto.

Art. 13.

Il membro effettivo che, per motivi di salute o per tarda età non possa più partecipare alle adunanze dell'Istituto, può dall'assemblea essere trasferito in una speciale categoria di emeriti conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.
Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante.

Art. 14.

Il membro effettivo che, per motivi diversi da quelli contemplati dal precedente articolo, non partecipi attivamente per un triennio alle adunanze dell'Istituto, può dall'assemblea essere trasferito in una speciale categoria di membri in soprannumero.
Il suo seggio viene considerato vacante.

Art. 15.

Il membro che sia passato in soprannumero per aver trasferito la propria residenza, rioccupa il proprio seggio, se libero, o il primo seggio che si renda vacante nella classe, quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

Art. 16.

I trasferimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono sottoposti alla approvazione Sovrana.

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Istituto; firma gli atti relativi alla gestione economica; cura l'osservanza dei regolamenti; presiede le adunanze e ne regola le discussioni.
Il vice-presidente esercita le funzioni del presidente, in caso di impedimento e di mancanza di questo.

Art. 18.

I segretari, ciascuno per la propria classe, compilano i processi verbali delle adunanze, attendono alla corrispondenza di ufficio, alla conservazione degli atti e alle pubblicazioni dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento possono sostituirsi a vicenda.

Il segretario che ricopre la carica di segretario dell'Istituto, assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento. Ad esso è affidata l'amministrazione e la custodia delle Fondazioni dell'Istituto, di cui è responsabile, quelle eccettuate che per disposizioni speciali fossero affidate all'uno o all'altro dei due.

Amministrazione.

Art. 19.

Il Consiglio di presidenza cura l'amministrazione dello Istituto, in conformità del presente statuto e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 44. Compila il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e li presenta all'adunanza generale per l'approvazione.

I revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio di presidenza e curano che la gestione si svolga con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto all'adunanza generale dell'Istituto la quale delibera in merito.

Art. 20.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, dev'essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali.

Le entrate sono versate in conto corrente postale, ovvero, previa la autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, in conto corrente presso casse di risparmio ordinarie o istituti di credito designati dalla presidenza dell'Accademia.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto che disimpegna il servizio di cassa, su ordini di pagamento, salvo per le minute spese, cui provvede il segretario dell'Istituto su apposita anticipazione la cui misura è fissata dal Consiglio di presidenza entro il limite di L. 500.

L'anticipazione verrà reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il presidente dell'Accademia.

Adunanze.

Art. 21.

L'Istituto tiene adunanze ordinarie e adunanze straordinarie, attendendo in esse a letture e discussioni scientifiche e alle proprie questioni interne.

Le adunanze ordinarie sono venti per anno e, di regola, a due settimane di intervallo l'una dall'altra. Le straordinarie sono indette dalla Presidenza quando se ne manifesti il bisogno, o siano richieste da dieci membri effettivi.

Nelle adunanze ordinarie possono essere ammesse dalla Presidenza, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, letture di persone estranee all'Istituto.

Nei mesi di agosto, settembre, ottobre le adunanze sono sospese.

Art. 22.

Le memorie e le note che si leggono o si presentano nelle adunanze dell'Istituto dovranno contenere indagini originali e inedite, dirette all'incremento delle scienze, delle lettere e della pubblica prosperità.

Art. 23.

L'Istituto inaugura l'anno accademico entro la prima decade di gennaio in adunanza solenne, con discorso del presidente. Un membro effettivo, designato dall'Istituto non più tardi del giugno, terrà poi un discorso su argomento di sua scelta. Nella stessa adunanza saranno distribuiti i premi aggiudicati nei vari concorsi.

Art. 24.

Tutte le adunanze sono pubbliche, ma, terminate le letture e le discussione sulle medisime, ove sia dichiarato dal presidente che l'Istituto passa ad occuparsi di affari, il pubblico si ritira.

Qualora poi il presidente annunci che l'Istituto si raccoglie in commissione segreta, rimangono i soli membri effettivi ed onorari con esclusione anche dei soci corrispondenti e degli impiegati.

In adunanze pubbliche ordinarie e straordinarie, i membri di nuova nomina commemorano i membri defunti a cui siano succeduti, entro un anno dal decreto Reale di nomina, nell'ordine designato dalla Presidenza.

Art. 25.

Le letture si fanno per esteso o per sunto e non devono durare più di venti minuti.

Alle discussioni scientifiche o letterarie possono prendere parte indistintamente i membri e i soci corrispondenti; ma il diritto di voto spetta esclusivamente ai membri effettivi.

Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza di voti, quando non sia diversamente disposto da questo statuto, e quando sia presente e votante almeno un terzo dei membri effettivi dell'Istituto o della classe, secondo che la votazione abbia a farsi dall'intero Corpo accademico o da una classe sola.

In caso di parità di voti, prevale il partito per il quale abbia votato il presidente.

Art. 26.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, eccettuati i casi di nomine, per i quali potrà adottarsi lo scrutinio segreto.

Pubblicazioni.

Art. 27.

Le pubblicazioni ordinarie dell'Istituto formano due raccolte distinte, cioè delle memorie e dei rendiconti.

I lavori di maggior mole costituiscono le memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, gli altri si inseriscono nei rendiconti.

Art. 28.

Le memorie comprendono:

a) lavori di membri onorari ed effettivi;

b) lavori di soci corrispondenti, quando l'inserzione ne sia proposta da tre membri effettivi della rispettiva sezione;

c) lavori premiati dall'Istituto che saranno ritenuti degni di pubblicazione;

d) lavori presentati da persone estranee all'Istituto quando l'inserzione proposta dalla sezione competente con una relazione motivata, sia stata approvata dalla classe.

Art. 29.

I rendiconti contengono:

a) i verbali delle adunanze dell'Istituto;

b) lavori o sunti di lavori letti e presentati da membri o da soci nelle adunanze dell'Istituto;

c) lavori o sunti di lavori letti o presentati da persone estranee all'Istituto quando ne sia ammessa l'inserzione da una delle sezioni;

d) brevi sunti di lavori presentati per la stampa delle memorie.

Il rendiconto di una adunanza dev'essere di regola pubblicato prima dell'adunanza consecutiva.

Art. 30.

Sulla pubblicazione delle memorie e dei rendiconti vigila il Consiglio di presidenza.

Art. 31.

Ciascun autore conserva la proprietà letteraria delle pubblicazioni inserite negli atti dell'Istituto.

Art. 32.

Le somme ricavate dalla vendita delle pubblicazioni restano assegnate all'Istituto in aumento della dotazione annua.

Giudizi e premi.

Art. 33.

L'Istituto o per iniziativa propria, o quando ne sia eventualmente consultato dal Governo o dalle pubbliche amministrazioni, discuterà questioni riguardanti le scienze, le lettere e la prosperità nazionale, esprimendo su di esse il proprio giudizio.

Art. 34.

L'Istituto esamina anche i lavori inediti di carattere scientifico e il valore scientifico e pratico di nuovi trovati che siano sottoposti al suo giudizio.

Art. 35.

L'Istituto amministra le fondazioni scientifiche ad esso affidate e ne conferisce i premi per mezzo di concorsi da esso indetti e giudicati.

Art. 36.

Dei giudizi intorno alle questioni di cui è cenno negli articoli 33 e 34 e di quelli relativi ai diversi concorsi, la Presidenza incarica la sezione competente, a cui trasmette le carte e i lavori da esaminare.

Se la natura delle questioni o dei concorsi fosse tale da richiedere l'opera di parecchie sezioni, le Presidenza compone la Commissione giudicatrice.

Art. 37.

Le due classi a vicenda indicono, quando il bilancio lo consenta, concorsi a premi.

L'Istituto conferisce inoltre, quando il bilancio lo consenta, di tre in tre anni, due medaglie d'oro, aggiudicando l'una di esse a chi abbia cooperato, nell'utimo triennio, al progresso dell'agricoltura per mezzo di scoperte o di metodi non ancora praticati; l'altra a chi, in quel triennio, abbia fatto migliorare notevolmente e introdotto, con buoni risultati, una qualche industria nelle provincie lombarde.

Le somme occorrenti per questi premi si prelevano dalle dotazione dell'Istituto.

I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi che si aggiudicano dall'Istituto.

Tutti i premi si conferiscono dietro relazioni, delle competenti sezioni o delle apposite Commissioni, quando siano state discusse ed approvate dal Corpo accademico con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti presenti.

Art. 38.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmetterà per la preventiva approvazione al Ministero dell'educazione nazionale un elenco dei premi da mettere a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

Parimenti saranno trasmesse al Ministero le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 39.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, dopo che sono stati approvati dall'assemblea generale, devono trasmettersi per il visto al Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero suddetto curerà a sua volta che il rendiconto consuntivo sia inviato alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 40.

L'Istituto può dedicare parte della propria dotazione a scopi scientifici diversi da quelli che si trovano specificati in questo statuto, quando ciò sia deliberato dal Corpo accademico, con almeno favorevoli tre quarti dei voti dei membri effettivi presenti ed approvato dal Ministero della educazione nazionale.

Disposizioni varie.

Art. 41.

Il personale dell'Istituto sarà disciplinato, per quanto concerne la dotazione organica, il trattamento economico di attività e di quiescenza e lo stato giuridico, dal regolamento previsto dal successivo art. 44 fatta salva l'osservanza del disposto dell'art. 11 ultimo comma del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 42.

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del membro o del socio che non conformi la sua condotta ai doveri impostigli dal presente statuto o che comunque nuoccia al prestigio o all'incremento dell'Ente.

Art. 43.

Le eventuali proposte di modificazione al presente statuto non saranno prese in considerazione, se non siano fatte da almeno dieci membri effettivi. La Presidenza a cui ver-

ranno presentate, le porrà all'ordine del giorno per una delle prossime sedute del Corpo accademico; e si intenderanno deliberate quando ottengano in loro favore almeno due terzi dei voti dei membri effettivi presenti, salva l'approvazione Sovrana.

Le modifiche dovranno approvarsi con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 44.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il regolamento interno dell'Istituto. Esso sarà deliberato dai membri effettivi su proposta della Presidenza.

Art. 45.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'Istituto procederà alla rinnovazione delle cariche secondo le norme stabilite degli articoli 4, 6, 9 e 10.

Art. 46.

I soci corrispondenti esistenti in più dell'organico previsto, al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, rimarranno in soprannumero fino ad assorbimento nel numero normale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 714.

Variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termojoniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, convertito nella legge 21 luglio 1933, n. 1040, che estende alle tasse sulle valvole termojoniche il sistema di riscossione prescritto per l'imposta sugli organi di illuminazione di cui al testo unico 8 luglio 1924;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, portante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di modificare il sistema di riscossione e pagamento della tassa di radiofonia sulle valvole termojoniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbuono per le valvole termojoniche concesso ai fabbricanti nella misura del 5 per cento ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico 8 luglio 1924, a titolo di compenso per le perdite derivanti da cause di forza maggiore e da ritorni di merce inservibile, è elevato nelle seguenti misure per ogni tipo di valvola della quale venga iniziata la costruzione nelle singole fabbriche:

a) del 15 per cento pel primo anno di lavorazione;
b) del 10 per cento pel secondo anno di lavorazione;
c) del 7,50 per cento pel terzo anno di lavorazione.

Pel periodo successivo l'abbuono è concesso nella misura normale del 5 per cento.

Per le valvole già in lavorazione si terrà conto agli effetti della misura dell'abbuono dell'inizio del periodo di lavorazione di ciascun tipo.

Art. 2.

Le valvole termojoniche costruite nel Regno e quelle importate dall'estero devono essere munite di uno speciale contrassegno, indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiofonia, al momento della estrazione dalla fabbrica o dell'importazione nel Regno.

Il contrassegno dovrà pure essere apposto sulle valvole esistenti nei magazzini e locali di vendita entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Trascorso tale termine per ogni valvola termojonica, esistente nei detti magazzini e locali di vendita, sprovvista di contrassegno, è dovuta la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno di cui al precedente art. 2 e le modalità per la sua applicazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 715.

Agevolazioni tributarie per i lavori d'impianto e di esercizio della zona industriale di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, concernente provvedimenti per lo sviluppo industriale di Bolzano;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234, concernente l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire facilitazioni in materia di tassa di trasferimento per gli acquisti dei terreni occorrenti per l'impianto ed esercizio della detta zona;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Bolzano dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234, sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni atto e ogni trascrizione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 716.

Variazioni ai ruoli del personale delle Dogane e dei Laboratori chimici delle Dogane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i ruoli dei personali finanziari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei personali di gruppo *A* e subalterno dei Laboratori chimici delle Dogane e quelli dei personali dei gruppi *B*, *C* e subalterno delle Dogane di cui alla tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, modificati dal R. decreto 24 marzo 1930, n. 250, e dal R. decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto potranno essere promossi in soprannumero al grado di commissario, con l'osservanza delle vigenti disposizioni e salvo riassorbimento con le successive vacanze, in ragione della metà, non oltre 35 primi ufficiali che rivestano quest'ultimo grado da data non posteriore al 1° luglio 1920, mantenendosi peraltro vacanti altrettanti posti del grado medesimo.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 149. — MANCINI.

PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.

Chimici.

(Gruppo *A*).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Direttori	1
6°	Vice direttori	1
6°	Chimici capi di 1ª classe	15
7°	Chimici capi di 2ª classe	21
8°	Chimici principali	17
9°	Chimici	19
10°	Chimici aggiunti	4
	Totale	78

Personale subalterno.

	Operai	29

PERSONALE DELLE DOGANE.

(Gruppo *B*).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttore ufficio tecnico centrale	1
6°	Ispettori superiori	14
6°	Direttori superiori	20
7°	Direttori, ispettori capi e contabili capi	263
8°	Ispettori principali e contabili principali	310
9°	Ispettori e primi contabili	550
10°	Sottoispettori e contabili	600
11°	Sottoispettori aggiunti e contabili aggiunti	
	Totale	1.758

PERSONALE DELLE DOGANE.

(Gruppo C).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Commissari capi	45
9°	Commissari	130
10°	Primi ufficiali	156
11°	Ufficiali	195
12°	Ufficiali aggiunti	254
	Totale	780

Personale subalterno.

	Commessi	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 717.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Gorizia.

N. 717. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico della Congregazione di carità di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 718.

Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'« Associazione S. Pellegrino » con sede in Umago (Pola).

N. 718. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Associazione S. Pellegrino », con sede in Umago (provincia di Pola), viene dichiarata istituzione pubblica di assistenza e beneficenza agli effetti dell'art. 1 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 719.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Scarperia.

N. 719. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà in Scarperia, viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 720.

Fusione delle Opere pie « Casa di ricovero » e « Ospizio cronici » di Udine, in un unico ente denominato « Casa di invalidità e vecchiaia ».

N. 720. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie « Casa di ricovero » e « Ospizio cronici », con sede in Udine, vengono fuse in unico ente denominato « Casa di invalidità e vecchiaia » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 721.

Erezione in ente morale dell'Ente autonomo per gli spettacoli lirici nell'Arena di Verona.

N. 721. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Ente autonomo per gli spettacoli lirici nell'Arena di Verona, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1935-XIII.

Riconoscimento della Lega Navale Italiana ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 1° aprile 1935-XIII, con la quale il Segretario del Partito Nazionale Fascista chiede che la Lega Navale Italiana sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310, modificata dal R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779;

Vista la legge e il Regio decreto-legge anzidetti;

Decretano:

È riconosciuta alla Lega Navale Italiana la capacità di acquistare, alienare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti o donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Lega Navale Italiana, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 263. — GUALTIERI.

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1935-XIII.

Determinazione dei premi da assegnarsi ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di marzo 1935.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio 354, concernente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 8 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato Regio decreto-legge 8 marzo 1934;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di marzo 1935 sono fissati per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª Categoria . .	L.	12 —	per chilogramma
2ª » . .	»	11,50	» »
3ª » . .	»	11 —	» »

b) Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:

1ª Categoria . .	L.	11 —	per chilogramma
2ª » . .	»	10,50	» »
3ª » . .	»	10 —	» »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1935-XIII.

Prezzo di cessione agli Enti di alcuni nuovi preparati chinacei sussidiari per la cura della malaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, che riservano all'Amministrazione dei monopoli di Stato la lavorazione e la fornitura dei preparati chinacei sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanità come utili nella cura della malaria e dettano le norme per la determinazione dei relativi prezzi di vendita;

Sentita la Direzione generale della sanità pubblica;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli;

Determina:

Il Laboratorio del chinino di Stato in Torino è incaricato della fabbricazione dei seguenti preparati chinacei sussidiari per la cura della malaria da allestirsi secondo le sottoindicate formule approvate dal Consiglio superiore di sanità:

1. — *Pantochina*

in compresse contenenti gr. 0,20 di pantochina ciascuna.

2. — *Compresse chino ferro arsenicale con glicerofosfato di calcio*

contenenti ciascuna:

idroclorato di chinina	grammi	0,20
citrato di ferro	»	0,025
arseniato di sodio	»	0,0005
glicerofosfato di calcio	»	0,10

3. — *Compresse chino ferro arsenicale con glicerofosfato di calcio*

contenenti ciascuna:

idroclorato di chinina	grammi	0,10
citrato di ferro	»	0,025
arseniato di sodio	»	0,0005
glicerofosfato di calcio	»	0,10

4. — *Compresse ferro arsenicale con pantochina*

contenenti ciascuna:

pantochina	grammi	0,20
citrato di ferro	»	0,025
arseniato di sodio	»	0,0005
glicerofosfato di calcio	»	0,10

5. — *Compresse chino ferro arsenicale*

contenenti ciascuna:

idroclorato di chinina	grammi	0,20
citrato di ferro	»	0,025
arseniato di sodio	»	0,0005

6. — *Compresse chino ferro arsenicale*

contenenti ciascuna:

idroclorato di chinina	grammi	0,10
citrato di ferro	»	0,025
arseniato di sodio	»	0,0005

I preparati chinacei sussidiari di cui sopra rimangono, fino a diversa disposizione, riservati alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ed il loro prezzo di cessione alle Amministrazioni ed Enti stessi viene stabilito come segue, per ogni chilogramma di pantochina, o idroclorato di chinina, impiegato nella relativa fabbricazione:

Tipo e condizionamento delle compresse	Preparato N. 1	Preparato N. 2	Preparato N. 3	Preparato N. 4	Preparato N. 5	Preparato N. 6
	compresse 5000	compresse 5000	compresse 10000	compresse 5030	compresse 5000	compresse 10000
	L.	L.	L.	L.	L.	L.
Compresse zuccherate, condizionate in tubetti e scatole	300	500	600	375	475	550
Compresse non zuccherate, condizionate in tubetti e scatole	295	495	590	370	470	540
Compresse zuccherate, condizionate alla rinfusa in scatole di latta	280	480	560	355	455	510
Compresse non zuccherate condizionate alla rinfusa in scatole di latta	275	475	550	350	450	500

Detti prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1934-XII, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine entro il 31 dicembre 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge è consentita, fino al 31 dicembre 1935, la importazione in esenzione da diritti di confine di altre ventitremilacinquecento tonnellate di nitraro di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI.

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII col quale è stata autorizzata la emissione, per l'esercizio finanziario in corso, di buoni del Tesoro al portatore e all'ordine per il complessivo ammontare di un miliardo, distinti in sette serie, contrassegnate colle lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G*, e del rispettivo importo di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana a chiaro scuro posta nel corpo del Buono e formata da una cornice a motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia Ministero delle Finanze » con disegno ornamentale ed al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, una effige raffigurante l'Italia turrita e loricata.

Sono stampati su un fondino a motivo ondulato con leggenda in chiaro « Ministero delle Finanze » racchiusa ai lati da due fasci con le scuri rivolte al centro, interrotto in alto a sinistra da uno spazio circolare in bianco per il bollo a secco.

Il formato del buono del Tesoro è rettangolare della misura di mm. 220 × 122, con cornicetta a motivi ornamentali di mm. 13 per i tagli delle serie *A, B, C;* per quelli delle serie *D, E, F, G*, stampati in calcografia, la misura è di millimetri 220 × 118, con cornicetta dello spessore di mm. 10 a motivi di linea bianca racchiusi da una cornicetta lineare. Queste quattro serie portano sulla parte di cornice in alto al centro il valore del buono contro impresso in colore rosso contrassegno.

Le cornici racchiudono le leggende: « Regno d'Italia esercizio 1934-1935 - XII, XIII E. F., Buono del Tesoro al portatore », (per i Buoni delle serie *D, E, F, G*, queste leggende poggiano su un fondino a tratteggi sfumati), la serie, la numerazione, il capitale, la scadenza mensile del giorno del versamento, la Regia tesoreria che pagherà il capitale in cifre e lettere, il giorno della scadenza, la firma del direttore generale del Tesoro, la data del rilascio e la valuta del giorno, la

somma versata, il saggio ed il numero della quietanza, le firme del controllore o del capo della Sezione di Regia tesoreria, del tesoriere o del cassiere di Tesoreria; a sinistra in alto vi è il bollo a secco con lo stemma dello Stato racchiuso dalla leggenda circolare « Regno d'Italia »; a destra il timbro dell'Ufficio emittente.

A sinistra del buono vi è la matrice con le leggende: « Buono del Tesoro al portatore », l'esercizio 1934-1935, la numerazione, la serie, il valore del Buono, in quale Tesoreria il capitale è stato versato, la data del versamento, la data della valuta, la data della scadenza, e presso quale Tesoreria sarà pagato; a destra di queste leggende poste in senso verticale vi è la souche con la leggenda « Direzione Generale del Tesoro » racchiusa in una cornicetta lineare; a destra vi è la contromatrice che porta in basso, oltre le leggende già dette della matrice, l'indicazione della somma effettivamente versata per il Buono, l'ammontare degli interessi scontati, la somma da pagare a scadenza; a sinistra di queste leggende poste in senso verticale vi è la stessa souche già descritta.

Le leggende della souche nella matrice e contromatrice sono poste sopra un fondino a motivi ondulati identici a quelli del Buono.

Le cornici e tutte le leggende del Buono matrice e contromatrice sono stampate in colore nero, i fondini in colore giallo.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi sono stampati su carta bianca con filigrana a chiaro scuro posta nel corpo del Buono e formata da una cornice a motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia Ministero delle Finanze » con disegni ornamentali e al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, una effige raffigurante l'Italia turrita e loricata.

Sono stampati su un fondino a motivi ondulati con leggenda in chiaro « Ministero delle Finanze » racchiusa ai lati da due fasci con le scuri rivolte al centro, interrotte in alto a sinistra da uno spazio circolare in bianco per il bollo a secco.

Il formato del buono del Tesoro è rettangolare nella misura di mm. 220 × 122 con cornicetta a motivi ornamentali dello spessore di mm. 13 per i tagli delle serie *A, B, C;* per quelli invece delle serie *D, E, F, G,* stampati in calcografia, la misura è di mm. 220 × 118 con cornicetta dello spessore di mm. 10 a motivi di linea bianca racchiusi da una cornicetta lineare.

Queste quattro serie portano sulla parte di cornice in alto al centro il valore del Buono contro impresso in colore rosso contrassegno.

Le cornici racchiudono le seguenti leggende: Regno d'Italia, il numero della quietanza di versamento, la data di emissione del Buono, la valuta del giorno, la numerazione, la serie, l'esercizio 1934-35, la data della scadenza mensile dal giorno del versamento, la R. Tesoreria pagatrice, il capitale in cifre e lettere, all'ordine di chi sarà pagata la somma, la data di scadenza, la data di emissione.

A sinistra del Buono vi è la matrice con le leggende: Buono del Tesoro nominativo, l'esercizio finanziario 1934-1935, la numerazione, la serie, il valore del Buono, in quale Tesoreria il capitale è stato versato, la data di versamento, la data della valuta, presso quale Tesoreria e all'ordine di chi sarà pagato, la data di scadenza e la data di emissione; a destra di queste leggende, posta in senso verticale, vi è la souche con la leggenda « Direzione Generale del Tesoro » racchiusa in una cornicetta lineare; a destra del Buono vi è la contromatrice con le seguenti leggende: Buono del Tesoro nominativo, l'esercizio 1934-1935, la numerazione, la serie, il valore del Buono, la somma effettivamente versata nella Regia tesoreria e la data di versamento, l'ammontare degli interessi scontati, l'indicazione della somma, la data della valuta, presso quale Tesoreria è pagabile, all'ordine di chi è stato emesso, la data di scadenza e quella di emissione; a sinistra di queste leggende, posta in senso verticale, vi è la stessa souche già descritta.

Le leggende della souche, della matrice e contromatrice sono poste sopra un fondino a motivi ondulati identici a quelli del Buono.

Le cornici e tutte le leggende del Buono, matrice e contromatrice, sono stampate in colore nero, i fondini in colore giallo.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle sette serie, di cui agli articoli che precedono muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(1477)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3816-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Andrea di Antonio, nato a Trieste il 16 novembre 1890 e residente a Trieste, Cropada, 48, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Grgic di Matteo, nata il 6 agosto 1894, moglie;
2. Zora di Andrea, nata il 21 febbraio 1920, figlia;
3. Silvestra di Andrea, nata il 17 settembre 1922, figlia;
4. Santo di Andrea, nato il 4 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12552)

N. 11419-3821-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Antonio di Mattia, nato a Trieste il 27 aprile 1876 e residente a Trieste, Gropada, 23, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Zalc di Michele, nata il 23 aprile 1876, moglie;
2. Stefania di Antonio, nata il 7 dicembre 1914, figlia;
3. Emma di Antonio, nata il 21 luglio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12557)

N. 11419-3822-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Antonio di Giacomo, nato a Trieste il 17 aprile 1884 e residente a Trieste, Trebiciano, 112, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Krizmancic di Matteo, nata il 12 gennaio 1885, moglie;
2. Edoardo di Antonio, nato il 20 luglio 1910, figlio;
3. Marcello di Antonio, nato il 3 gennaio 1913, figlio;
4. Bruno di Antonio, nato il 22 settembre 1914, figlio;
5. Zita di Antonio, nata il 29 agosto 1917, figlia;
6. Emilia di Antonio, nata il 9 maggio 1920, figlia;
7. Alessandro di Antonio, nato il 23 settembre 1921, figlio;
8. Albina di Antonio, nata il 23 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12558)

N. 11419-3823-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Carlo di Lorenzo, nato a Trieste il 22 ottobre 1888 e residente a Trieste, Gropada, 15, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Verse di Bortolo, nata il 26 febbraio 1889, moglie;
2. Maria di Carlo, nata l'8 gennaio 1915, figlia;
3. Zora di Carlo, nata il 26 aprile 1917, figlia;
4. Danica di Carlo, nata il 7 aprile 1919, figlia;
5. Carlo di Carlo, nato il 20 ottobre 1921, figlio;
6. Emilia di Carlo, nata il 22 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12559)

N. 11419-3824-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Carlo di Antonio, nato a Trieste il 20 maggio 1892 e residente a Trieste, Gropada, 95, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Goiza di Andrea, nata il 24 agosto 1893, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 16 giugno 1913, figlio;
3. Zora di Carlo, nata il 15 dicembre 1919, figlia;
4. Svetko di Carlo, nato il 23 ottobre 1923, figlio;
5. Maria di Carlo, nata il 7 settembre 1928, figlia;
6. Emilio di Carlo, nato il 27 marzo 1931, figlio;
7. Sofia di Carlo, nata il 27 aprile 1932, figlia;
8. Federico di Carlo, nato il 4 maggio 1933, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12560)

N. 11419-3825-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Carlo di Michele, nato a Trieste il 10 luglio 1900 e residente a Trieste, Gropada, 45, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Berce di Giusto, nata il 31 ottobre 1901, moglie;
2. Sofia di Carlo, nata il 18 aprile 1922, figlia;
3. Stanislao di Carlo, nato il 28 aprile 1924, figlio;
4. Federico di Carlo, nato il 13 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12561)

N. 11419-3826-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Francesco fu Antonio, nato a Trieste il 3 ottobre 1913 e residente a Trieste, Gropada, 72, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12562)

N. 11419-3827-28 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Francesco di Antonio, nato a Trieste il 15 settembre 1887 e residente a Trieste, Gropada, n. 21, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cebron di Francesco, nata il 28 gennaio 1893, moglie;
2. Antonia di Francesco, nata il 9 dicembre 1921, figlia;
3. Maria di Francesco, nata il 7 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12563)

N. 11419-3828-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Francesco fu Matteo, nato a Trieste il 28 agosto 1902 e residente a Trieste, Gropada, 35, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Milcovich di Stefano, nata il 19 giugno 1902, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 30 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12564)

N. 11419-3829-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Francesco di Antonio, nato a Trieste l'11 settembre 1886 e residente a Trieste, Gropada, n. 48, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Goica di Matteo, nata il 21 aprile 1885, moglie;
2. Angelo di Francesco, nato l'11 gennaio 1907, figlio;
3. Ludmilla di Francesco, nata il 18 maggio 1914, figlia;
4. Giuseppe di Francesco, nato il 30 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12565)

N. 11419-3830-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kalz vedova Caterina di Antonio, nata Kralj, nata a Trieste il 23 ottobre 1879 e residente a Trieste, Trebiciano, 167, sono restituiti nella forma italiana di « Calzi » e « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Irma fu Giacomo, nata il 1° ottobre 1905, figlia;
2. Lodovico fu Giacomo, nato il 13 maggio 1907, figlio;
3. Vittorio fu Giacomo, nato il 6 settembre 1910, figlio;
4. Emilio fu Giacomo, nato il 28 agosto 1914, figlio;
5. Marcella fu Giacomo, nata il 3 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12566)

N. 11419-3831-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giacomo fu Rocco, nato a Trieste il 20 aprile 1887 e residente a Trieste, Gropada, 35, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo di Giacomo, nato l'11 ottobre 1911, figlio;
2. Antonia di Giacomo, nata il 10 maggio 1916, figlia;
3. Santino di Giacomo, nato il 14 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12567)

N. 11419-3832-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giovanni di Antonio, nato a Trieste il 6 giugno 1889 e residente a Trieste, Trebiciano, n. 12, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Kral di Giorgio, nata il 24 dicembre 1890, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 15 maggio 1915, figlio;
3. Nada di Giovanni, nata il 29 settembre 1923, figlia;
4. Olga di Giovanni, nata il 20 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12568)

N. 11419-3833-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giovanni di Giovanni, nato a Triste il 18 dicembre 1881 e residente a Trieste, Gropada, 82, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Goica di Andrea, nata il 4 ottobre 1885, moglie;
2. Vincenzo di Giovanni, nato il 22 marzo 1910, figlio;
3. Francesco di Giovanni, nato il 3 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12569)

N. 11419-3834-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 3 aprile 1863 e residente a Trieste, Gropada, 22, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo di Giovanni, nato il 3 novembre 1900, figlio;
2. Emilia di Giovanni, nata il 3 giugno 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12570)

N. 11419-3835-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giuseppe di Antonio, nato a Trieste il 13 febbraio 1894 e residente a Trieste, Trebiciano, n. 114, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosina Kralj di Lorenzo, nata il 12 marzo 1893, moglie;
2. Carmela di Giuseppe, nata il 18 luglio 1922, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 marzo 1925, figlio;
4. Alice di Giuseppe, nata il 27 settembre 1929, figlia;
5. Severino di Giuseppe, nato il 13 aprile 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12571)

N. 11419-3836-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giuseppe fu Lorenzo, nato a Trieste il 10 marzo 1885 e residente a Trieste, Padriciano, n. 12, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Zagar di Luca, nata il 9 febbraio 1884, moglie;
2. Eugenio di Giuseppe, nato il 23 giugno 1909, figlio;
3. Ludmilla di Giuseppe, nata il 9 febbraio 1911, figlia;
4. Zdenka di Giuseppe, nata il 4 dicembre 1918, figlia;
5. Stanislava di Giuseppe, nata il 3 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12572)

N. 11419-3837-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giusepep fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 maggio 1891 e residente a Trieste, Grotta, 501, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Ukmar di Francesco, nata il 2 agosto 1889, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12573)

N. 11419-3838-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc Antonia fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 dicembre 1898 e residente a Trieste - Gropada, 69, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12574)

N. 11419-3839-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc ved. Francesca di Francesco nata Scapin, nata a Trieste il 10 dicembre 1884 e residente a Trieste, Gropada, 69, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla fu Giuseppe, nata il 15 luglio 1912, figlia;
2. Francesco fu Giuseppe, nato il 20 settembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12575)

N. 11419-3840-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc Antonia di Giuseppina, nata a Trieste il 21 marzo 1923 e residente a Trieste, Gropada, 78, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12576)

N. 11419-3841-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giusto fu Lorenzo, nato a Trieste il 16 ottobre 1886 e residente a Trieste, Padriciano, 63, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Zagar di Giuseppe, nata il 16 settembre 1888, moglie;
2. Giuseppe di Giusto, nato l'11 marzo 1910, figlio;
3. Silvestra di Giusto, nata il 14 dicembre 1912, figlia;
4. Antonia di Giusto, nata il 28 dicembre 1915, figlia;
5. Maria di Giusto, nata il 15 luglio 1922, figlia;
6. Luigi di Giusto, nato il 18 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12577)

N. 11419-3842-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giusto fu Rocco, nato a Trieste il 5 ottobre 1879 e residente a Trieste, Gropada, 53, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Kalc di Cristiano, nata il 14 settembre 1883, moglie;
2. Carlo di Giusto, nato il 12 febbraio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12578)

N. 11419-3843-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giusto fu Matteo, nato a Trieste il 28 ottobre 1878 e residente a Trieste, Gropada, 64, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kalc di Giovanni, nata il 24 agosto 1884, moglie;
2. Antonio di Giusto, nato il 19 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12579)

N. 11419-3848-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Martino fu Giovanni, nato a Trieste, il 1 novembre 1864 e residente a Trieste, Gropada 29, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Orsola Pecar di Giov. Maria, nata il 28 settembre 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12584)

N. 11419-3849-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Vincenzo fu Mattia, nato a Trieste, il 15 luglio 1813 e residente a Trieste, Gropada 35, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12585)

N. 11419-3850-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc ved. Giuseppina di Michele nata Berze, nata a Trieste, il 30 aprile 1893 e residente a Trieste, Gropada 45, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Michele, nata il 9 marzo 1926, figlia;
2. Emilio fu Michele, nato il 19 novembre 1927, figlio;
3. Rosina fu Michele, nata il 12 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12586)

N. 11419-3851-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabaz Alma fu Giovanni, nata a Parenzo il 26 luglio 1899 e residente a Trieste, via S. Nicolò 22, è restituito nella forma italiana di « Fabi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12587)

N. 11419-8193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Lahajner fu Lodovico, nato a Trieste, il 7 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 101, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lanieri ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Lahajner è ridotto in « Lanieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

12588)

N. 11419-11421.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rosmann Giovanni di Giovanni, nato a Trieste il 20 aprile 1901 e residente a Trieste via Scussa n. 8/v, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roma ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rosmann Giovanni è ridotto in Roma.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12589)

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kranjc di Luigi, nato a Star di Postumia, il 1 dicembre 1894 e residente a Postumia, via Cherdan n. 303, è restituito nella forma italiana di « Carnielli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Edvige nata Chrastina, nata nel 1898, moglie;
2. Borivoi Marco di Francesco, nato nel 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12590)

N. 11419-3789-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig fu Giuseppe, nato a Trieste, il 24 dicembre 1890 e residente a Trieste, via Istituto 13, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olga Baucer di Francesco, nata il 30 ottobre 1898, moglie;
2. Silvana di Giuseppe, nata l'8 novembre 1914, figlia,
3. Marino di Giuseppe, nato il 9 settembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12591)

N. 11419-5770.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Petranich fu Oreste, nato a Spalato, il 1 luglio 1904 e residente a Roiano Verniellis n. 500, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Petranich è ridotto in Petrani.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(12592)

N. 11419-397.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Glessich Nicolò di Livio, nato a Capodistria il 18 marzo 1907 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Galessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elda Valeria n. Cocchietto di Alessandro, nata il 18 marzo 1912, moglie;
2. Alfieri Alessandro Vittorio di Nicolò, nato il 26 giugno 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

12593)

N. 11419-398.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Glessich Livio Vittorio di Maria, nato a Trieste il 1° dicembre 1865 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Galessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia n. Minca fu Nicolò, nata il 28 luglio 1872, moglie;
2. Vittorio di Livio, nato il 13 dicembre 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12594)

N. 11419-5753.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Slejko fu Francesco, nato a Trieste il 4 ottobre 1873 e residente a Trieste, piazza Foraggi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Secoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Slejko è ridotto in « Secoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina nata Rapotec fu Andrea, nata il 29 dicembre 1875, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 23 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12595)

N. 11419-3389.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leone Cernogorcevich di Nicolò, nato a Trieste il 13 dicembre 1912 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leone Cernogorcevich è ridotto in « Cerni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12596)

N. 11419-3852-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Mattia fu Lorenzo, nato a Trieste il 5 febbraio 1889 e residente a Trieste, Padriciano, 64, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Grgic di Giusto, nata il 21 giugno 1889, moglie;
2. Rosina di Mattia, nata il 4 novembre 1910, figlia;
3. Albina di Mattia, nata l'8 febbraio 1913, figlia;
4. Francesco di Mattia, nato il 5 aprile 1918, figlio;
5. Maria di Mattia, nata il 6 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12597)

N. 11419-3853-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Pietro fu Stefano, nato a Trieste il 30 giugno 1870 e residente a Trieste, Padriciano, 29, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic di Giacomo, nata il 19 marzo 1872, moglie;
2. Carlo di Pietro, nato il 10 dicembre 1904, figlio;
3. Emilia di Pietro, nata il 20 agosto 1906, figlia;
4. Rodolfo di Pietro, nato il 24 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12598)

N. 11419-3854-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc Giovanna fu Michele, nata a Trieste il 1° maggio 1893 e residente a Trieste, Gropada, n. 45, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca fu Michele, nata il 3 gennaio 1896, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12599)

N. 11419-3855-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Michele fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 settembre 1876 e residente a Trieste, Padriciano, 5, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic di Giacomo, nata il 26 agosto 1878, moglie;
2. Agostino di Michele, nato il 4 aprile 1904, figlio;
3. Emilio di Michele, nato il 5 giugno 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12600)

N. 11419-3856-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc Antonia di Michele, nata a Trieste il 1° luglio 1902 e residente a Trieste, Padriciano, 5, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12601)

N. 11419-3857-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giovanni fu Rocco, nato a Trieste il 30 maggio 1871 e residente a Trieste, Gropada, 11, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Agostino di Giovanni, nato il 15 agosto 1905, figlio;
2. Giusta di Giovanni, nata il 2 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12602)

N. 11419-3858-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carboncich Augusto di Giovanna, nato a Isola il 24 marzo 1891 e residente a Trieste, via del Pesce, 1, è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12603)

N. 11419-3859-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carboncich Elio fu Giovanni, nato a Isola il 7 dicembre 1902 e residente a Trieste, via Industria, 20, è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Abel di Antonio, nata il 23 gennaio 1908, moglie;
2. Severino di Elio, nato il 9 luglio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12604)

N. 11419-3860-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carboncich Giovanni fu Giovanni, nato a Isola il 31 agosto 1848 e residente a Trieste, via Cavana, 12, è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Spitau fu Michele, nata il 9 febbraio 1868, terza moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12605)

N. 11419-3861-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carboncich Giuseppe di Giovanni, nato a Isola il 4 marzo 1891 e residente a Trieste, via dell'Ospitale, 10, è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Beatrice Dagri di Giovanni, nata il 7 luglio 1896, seconda moglie;
2. Bruna di Giuseppe, nata il 23 settembre 1919, figlia;
3. Anna di Giuseppe, nata il 17 febbraio 1921, figlia;
4. Silva di Giuseppe, nata il 27 dicembre 1924, figlia;
5. Bianca di Giuseppe, nata il 16 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12606)

N. 11419-3862-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carboncich Nazario di Francesco, nato a Pirano il 19 giugno 1896, e residente a Trieste (Piazza Garibaldi n. 2) è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12607)

N. 11419-3865-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Karboncic ved. Giustina di Andrea nata Gulich, nata a Trieste il 7 aprile 1879, e residente a Trieste, via Costalunga n. 73, sono restituiti nella forma italiana di « Carboni » e « Gulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12610)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 27 maggio 1935-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito.

(1464)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 28 maggio 1935-XIII, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra.

(1465)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 maggio 1935-XIII, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, riguardante il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

(1462)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 maggio 1935-XIII, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n 641, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare.

(1463)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico commerciale comunale « Geremia di Scanno » di Barletta.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico commerciale comunale « Geremia di Scanno » di Barletta, a corso inferiore a indirizzo generico e a corso superiore con sezione commerciale a indirizzo amministrativo, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1377)

Pareggiamento agli istituti Regi corrispondenti dell'Istituto tecnico commerciale comunale di San Remo.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico commerciale comunale di San Remo, a corso inferiore a indirizzo generico e a corso superiore con sezione commerciale a indirizzo amministrativo, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, al riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1378)

Pareggiamento alle corrispondenti sezioni per geometri degli istituti Regi, della sezione per geometri, mantenuta dal Comune, annessa al Regio istituto tecnico commerciale di La Spezia.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, alla sezione per geometri, mantenuta dal Comune, annessa al Regio Istituto tecnico commerciale di La Spezia, risultante dalla trasformazione della preesistente sezione di agrimensura, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento alle corrispondenti sezioni per geometri degli istituti Regi.

(1379)

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico commerciale di Marsala.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico commerciale di Marsala, a corso superiore con sezione commerciale a indirizzo mercantile con annesso corso preparatorio, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto commerciale, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1380)

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico commerciale « Francesco Crispi » di Foggia.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico commerciale « Francesco Crispi » di Foggia, a corso superiore con sezione commerciale a indirizzo mercantile con annesso corso preparatorio, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto commerciale, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1381)

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leopoldo Pilla » di Campobasso.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leopoldo Pilla » di Campobasso, a corso inferiore a indirizzo generico e a corso superiore con le sezioni commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1382)

Pareggiamento alle corrispondenti scuole Regie della Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Montecatini Terme.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, alla Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Montecatini Terme, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento alle corrispondenti scuole Regie.

(1383)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121.

Media dei cambi e dei titoli

del 27 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 16
Inghilterra (Sterlina)	60, 30
Francia (Franco)	79, 90
Svizzera (Franco)	392, 25
Argentina (Peso carta)	3, 20
Belgio (Belga)	2, 055
Canadà (Dollaro)	12, 14
Cecoslovacchia (Corona)	50, 67
Danimarca (Corona)	2, 695
Germania (Reichsmark)	4, 8709
Norvegia (Corona)	3, 025
Olanda (Fiorino)	8, 21
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165, 75
Svezia (Corona)	3, 10
Rendita 3,50 % (1906)	76, 95
Id. 3,50 % (1902)	75, 15
Id. 3 % lordo	57, 875
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	74, 975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86, 975
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100, 20
Id. id 5 % id. 1941	100, 175
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	91, 30
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	91, 35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122.

Media dei cambi e dei titoli

del 28 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 16
Inghilterra (Sterlina)	60, 30
Francia (Franco)	79, 90
Svizzera (Franco)	392, 25
Argentina (Peso carta)	3, 20
Belgio (Belga)	2, 055
Canadà (Dollaro)	12, 14
Cecoslovacchia (Corona)	50, 72
Danimarca (Corona)	2, 695
Germania (Reichsmark)	4, 8709
Norvegia (Corona)	3, 025
Olanda (Fiorino)	8, 21
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165, 75
Svezia (Corona)	3, 10
Rendita 3,50 % (1906)	76, 20
Id. 3,50 % (1902)	74, 775
Id. 3 % lordo	57, 875
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73, 65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86, 35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99, 65
Id. id. 5 % id. 1941	99, 525
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	90, 225
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89, 925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento ricevute titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 180.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 21 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Dott. Gimigliano Quintino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 10 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Calzolaro Cosimo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 35, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1402)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 521094, di annue L. 210, intestato a Cardelli Francesca fu Michele, moglie di Bonelli Felice di Luigi, domiciliata in Napoli.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il Direttore Generale: CIARROCCA.

(1423)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificato di rendita del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

E' stato presentato per la conversione il certificato di rendita consolidato 5 % n. 298891, di annue L. 440, intestato a Velardi Laura di Matteo, moglie di Angeloni Luigi fu Quirino, domiciliata a Torino, con vincolo per dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pri-

ma pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta conversione, consegnando ai coniugi interessati il nuovo certificato del prestito redimibile 3,50 %.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titolo del prestito redimibile 3,50 % (1934).

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 186.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1935, di L. 381,50, relativa alla rendita prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 379845, di L. 21.800/763 a favore di Gustinucci Cristina fu Domenico, moglie di Fabiano Origene, interdetto sotto la tutela della titolare domiciliata a Gubbio (Perugia) con vincolo dotale.

A termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata, su quietanza della signora Gustinucci Cristina fu Domenico, vedova Fabiano Origene, contro presentazione del relativo certificato di rendita, ma senza ritiro della corrispondente ricevuta che pertanto rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1424)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Pajari », in Rovereto (Trento).

Con R. decreto 11 marzo 1953-XIII, n. 1166, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, reg. n. 14, fog. n. 129, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1935, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Pajari », con sede in Rovereto, provincia di Trento.

(1413)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dei terreni ricadenti nei comuni di Teramo, Campli, Torricella Sicura e Valle Castellana (Teramo).

Con decreto dell'11 maggio 1935-XIII, n. 5136, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica dei terreni ricadenti nei comuni di Teramo, Campli, Torricella Sicura e Valle Castellana (provincia di Teramo), deliberato dall'assemblea generale degli interessati l'8 luglio 1934-XII.

(1414)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori forestali del bacino montano del torrente Rufina, in provincia di Firenze.

Con decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, n. 1885, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Rufina, in territorio dei comuni di Rufina e Pelago, previsti nei relativi progetti 12 febbraio 1929, 15 luglio 1931 e 10 dicembre 1932 del Consorzio dei proprietari interessati.

(1415)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Camposilvano, in Vallarsa (Trento).

Con R. decreto 15 marzo 1935-XIII, n. 1121, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, reg. n. 14, fog. n. 130, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Camposilvano, con sede in Vallarsa, provincia di Trento.

(1416)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Masi di Mavignola », in Pinzolo (Trento).

Con R. decreto 25 marzo 1935-XIII, n. 1167, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, reg. n. 14, fog. n. 131, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Masi di Mavignola », con sede in Pinzolo, provincia di Trento.

(1417)

Approvazione dello Statuto del Consorzio di bonifica integrale del fiume Marta, in Tarquinia (Viterbo).

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII, n. 684, sono state approvate, con alcune varianti ed aggiunte, le modifiche allo Statuto del « Consorzio di bonifica integrale del bacino inferiore del fiume Marta » con sede in Tarquinia, provincia di Viterbo, ente già denominato « Consorzio per la trasformazione fondiaria della Piana di Tarquinia (bacino del fiume Marta) », deliberate dall'assemblea generale degli interessati in data 18 novembre 1934-XIII.

(1418)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere forestali del bacino montano dei torrenti Moscia e Rincine, in territorio del comune di Londa (Firenze).

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1935-XIII, n. 1981, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione forestale del bacino montano dei torrenti Moscia e Rincine, in territorio del comune di Londa, previste nei relativi progetti 10 aprile 1930 e 24 e 31 maggio 1933 del Consorzio dei proprietari interessati.

(1419)

Fusione del Consorzio irriguo « Riforma » con il Consorzio di bonifica della Media Valle del fiume Crati (Cosenza).

Con R. decreto 25 marzo 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 23 del mese successivo al reg. 13, fog. 341, il Consorzio irriguo « Riforma », è stato fuso nel Consorzio di bonifica della Media Valle del fiume Crati (Cosenza).

(1420)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Case Cutrina-Piraino », in comune di Alcamo (Trapani).

Con decreto del 21 maggio 1935-XIII, n. 2533, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Case Cutrina-Piraino », in comune di Alcamo (Trapani), deliberato il 10 febbraio 1935-XIII dall'assemblea generale degli interessati.

(1421)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 7 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1934-XII, col quale è stato autorizzato l'espletamento nel corrente anno di un concorso a 7 posti di alunno d'ordine in prova nell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13° nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato, al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la licenza da un Istituto medio di istruzione di primo grado Regio o pareggiato, od altro titolo di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e sue modificazioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equivalenti alle licenze tecniche o ginnasiali rilasciate dalle scuole del Regno.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante, corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia), del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice-Segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti;

d) atto di nascista dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di anni 18, ma non quella di anni 25, salve le proroghe vigenti per gli invalidi di guerra o per la causa fascista, per i decorati al valore militare, e per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato non si applica, per la partecipazione al concorso, il limite massimo di età;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

g) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano nel rendimento in servizio;

h) certificato relativo agli obblighi di leva;

i) stato di famiglia. Gli aspiranti che siano celibi sono esonerati dal presentare detto certificato, ma debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità;

l) fotografia recente, con firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età o alle precedenze o preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato debbono produrre soltanto i titoli di studio ed il certificato di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, sempre chè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante; gli stessi debbono produrre, altresì, ove ne ricorra il caso, i documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente pervenga, nel termine prescritto, la domanda, purchè però almeno dieci giorni avanti la data fissata per la prima prova scritta pervengano anche tutti i documenti.

Le domande e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio pubblico, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale medesimo giudica definitivamente, a norma degli articoli 11 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera di riconoscimento personale.

Art. 3.

L'esame è costituito da due prove scritte:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica elementare compresa la regola del tre composto; e da una prova orale che non può durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti:

1° diritti e doveri dell'impiegato;

2° nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3° Carta del lavoro;

4° elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia;

5° nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte servono anche come saggio di calligrafia.

I candidati possono chiedere di essere sottoposti ad una prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe dette materie.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato che la presiede e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati su designazione dell'avvocato generale dello Stato, con successivo decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la Commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Nella votazione delle prove scritte è tenuto conto anche della calligrafia ed in quella della prova orale della conoscenza che il candidato dimostri di possedere della dattilografia o stenografia.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una media di almeno sette punti nelle prove scritte, e non meno di sei punti in ciascuna di esse. L'esame orale non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei, da approvarsi con successivo decreto, è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti, ferme le preferenze previste dalle norme in vigore, è data la preferenza ai più anziani di età.

Sui reclami che venissero presentati, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è definitivamente pronunziato, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 6.

Salve le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, i posti messi a concorso sono coperti con le nomine dei primi graduati.

Entro il limite dei posti messi a concorso si addiverrà alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non assumano effettivo servizio.

Le nomine sono disposte in prova salvo le esenzioni previste dalla legge.

Sugli assegni spettanti ai nominati durante il periodo di prova saranno applicate le riduzioni di legge.

Art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 4 posti di alunno d'ordine nel ruolo del Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1055;

Visto il R. decreto 21 agosto 1931-IX, n. 1030, che delega al Capo del Governo tutte le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno nei riguardi del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, circa la elevazione dei limiti di età per le ammissioni agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, circa la graduatoria dei titoli di preferenza nelle ammissioni agli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto i propri decreti 16 giugno 1932-X e 9 settembre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di quattro alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, scritta dal concorrente e contenente l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante o di altro suo recapito. Resta in obbligo dell'aspirante stesso di partecipare in seguito, alla suddetta Segreteria generale, le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

2° salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, certificato dal quale risulti anche il numero della tessera dell'anno XIII.

Coloro i quali risultino inscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, dovranno produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal segretario o da uno dei vice segretari del Partito, ovvero dal segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale risulti l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi, con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti;

3° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Sono esclusi dal concorso i minori degli anni 18 alla data del presente decreto e coloro che hanno oltrepassato il 34° anno di età alla stessa data, salve le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa fascista, per i decorati al valore militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Non si applica il limite massimo di età agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato o che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni;

4° certificato di cittadinanza, legalizzato come sopra, attestante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato dal Prefetto;

6° certificato generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, rilasciato da non più di tre mesi prima della data del presente decreto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se è rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se è rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti dovranno esibire copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, nonchè la dichiarazione integrativa richiesta dalla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922;

9° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale o di licenza dall'ex scuola tecnica o di licenza dalla scuola complementare o di licenza da scuola professionale di 2° grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923-I, n. 1054;

10° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano ai candidati diritti preferenziali per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alla prescrizione delle leggi sul bollo.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari; tuttavia i concorrenti attualmente impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, i quali comprovino tale loro qualità con la esibizione di apposito certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Presidenziale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno a corredo della domanda di ammissione al concorso allegare i documenti e i loro titoli.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti si svolgeranno in Roma nei giorni e nel mese che saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che eserciterà le funzioni di presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al 7°, membro;

c) di un funzionario di gruppo *C*, di grado non inferiore ad archivista capo, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A*, e di grado non superiore al 9°.

I componenti la Commissione suddetta saranno nominati con successivo decreto su designazione del presidente del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo delle rispettive Prefetture e quelli ammessi al concorso saranno avvisati, a mezzo delle Prefetture, del giorno e del luogo in cui si terranno gli esami.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale, rilasciato dalla Prefettura nella cui giurisdizione risiedono.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

2. *a*) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1821.

b) Nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori).

c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia e nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2 lettere *a*) e *b*) del programma stesso.

La prova orale verterà su tutto il programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dar prova di saper celermente e correttamente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(1456)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Decreta:

È aperto il concorso a due borse di studio di perfezionamento negli studi e nelle ricerche relative alla guerra chimica.

Le borse hanno la durata di un anno e saranno usufruite presso il Laboratorio sperimentale del Servizio chimico militare in Roma.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 9000 e sarà pagato ai vincitori a rate bimestrali posticipate.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale, chimica farmaceutica, presso un'Università del Regno, che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni dalla data di scadenza del concorso.

Le istanze di ammissione al concorso redatte su carta legale da L. 6 dovranno essere presentate o pervenire a questo Ministero (Direzione del Servizio chimico militare) non oltre il 30 novembre 1935-XIII.

La domanda con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione provinciale fascista a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa, con lavori stampati.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione, la quale presenterà una relazione che deve contenere la graduatoria di coloro che siano giudicati meritevoli della borsa. Non sono compresi nella graduatoria coloro che non abbiano conseguito almeno sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le borse non possono essere cumulate con impieghi od altri incarichi retribuiti a carico del bilancio dello Stato, con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere incarichi od uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili coll'obbligo di frequentare il predetto Laboratorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1448)

MINISTERO DELLA GUERRA

Revoca del concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1934, col quale fu indetto il concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto predetto;

Considerato che a norma dell'art. 8 del suddetto regolamento il geodeta capo del detto Istituto deve essere persona di merito incontrastato nella geodesia e noto nel mondo scientifico per opere pubblicate o per memorie coronate da accademie o per importanti lavori eseguiti o per ricerche scientifiche ben conosciute e che di massima la scelta viene fatta tra gli ingegneri geografi dell'Istituto stesso abilitati all'insegnamento della geodesia in una Università e tra i professori delle Università del Regno;

Considerato che nel concorso indetto col citato decreto Ministeriale 12 febbraio 1934, in seguito alla dichiarazione di rinuncia di uno dei due concorrenti, ne è rimasto uno solo;

Considerato che il superiore interesse dell'Amministrazione esige, data l'alta importanza delle funzioni del geodeta capo, che al detto concorso sia assicurata una vera e propria competizione di concorrenti che mancherebbe assolutamente nel caso di un solo candidato;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 12 febbraio 1934 col quale è stato indetto il concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1449)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di perfezionamento « Luigi Bianchi » per le scienze matematiche presso la Regia università di Pisa.

E' aperto il concorso al posto di perfezionamento « Luigi Bianchi » per le scienze matematiche, per l'anno accademico 1935-36, con l'assegno lordo di L. 4000.

Il concorso è per titoli. Possono prendervi parte i laureati in matematica, o in matematica e fisica, in qualsiasi Università italiana o straniera, che conseguiranno la laurea nella sessione estiva o in quella autunnale del corrente anno accademico, oppure che l'abbiano conseguita negli anni 1933 o 1934.

Nel caso di lauree conseguite all'estero, con nome diverso da quello sopraddetto, l'equivalenza, per l'ammissione al concorso, a quelle italiane, sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso.

I concorrenti dovranno presentare la relativa domanda, su carta bollata da L. 4 (o sottoposta al bollo straordinario per gli stranieri), al Rettore di questa Università, non oltre il 15 novembre 1935, e unirvi il certificato di conseguita laurea, con lo specchietto delle votazioni riportate tanto in questa quanto negli esami speciali superati nel corso universitario; possono altresì unire tutti quei titoli che ritengano utile presentare (tesi di laurea, pubblicazioni, ecc.).

Le deliberazioni della Commissione giudicatrice del concorso sono inappellabili.

Il vincitore del concorso dovrà iniziare gli studi di perfezionamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

L'assegno di L. 4000 sarà pagato, al netto delle imposte, in 8 rate mensili anticipate: il pagamento delle rate successive alla prima sarà fatto in seguito ad attestazione di attività rilasciata dal direttore dell'Istituto di matematica di questa Università.

Dopo giudizio favorevole della Commissione amministratrice, verrà rilasciato al perfezionando un certificato di compiuto perfezionamento.

E' sempre in facoltà della Commissione di deliberare la sospensione o la decadenza del perfezionando dal posto conferitogli, in seguito a scarso profitto o a cattiva condotta del giovane.

Il posto di perfezionamento suddetto non è cumulabile con altri posti o borse di perfezionamento conferiti da questa Università o dalla locale Scuola normale superiore, nè con posti di assistente universitario od altri analoghi.

Pisa, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

Il Rettore: A. CARLINI.

(1437)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.